

CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO, SITI IN

A FAVORE DI

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in unico originale su supporto informatico e sottoscritta in modalità elettronica, tra la: **CITTA' DI TORINO**, Piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata da Stefania Cecilia TOZZINI, nata a il, domiciliata per la carica in Torino, presso la sede della Circoscrizione 2, Strada Comunale di Mirafiori n. 7, la quale sottoscrive il presente atto nella sua qualità di Dirigente di Servizio Circoscrizionale, tale nominato con provvedimento del Sindaco in data 17 luglio 2023, protocollo numero 00003861, tutt'ora in vigore, con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione della Giunta Comunale in data 8 ottobre 2019 (n.mecc. n. 2019-04123-004). Il predetto legale rappresentante interviene altresì ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio Circoscrizionale 2 DELCI2-..... del e della determinazione dirigenziale dell'Area Circoscrizionale 2 DD del

e

l'Associazione, con sede legale in, codice fiscale, in questo atto rappresentata da, nato a, il, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale dell'associazione, il quale sottoscrive il presente atto nella sua qualità di legale rappresentante a ciò in forza dei poteri statutari e del verbale dell'Assemblea straordinaria degli associati del

Premesso che

Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale 2 DELCI2-..... del è stata approvata la concessione pluriennale dei locali siti in Torino,

all'Associazione e con determinazione dirigenziale della Circoscrizione 2, n. DD del è stato approvato lo schema del presente atto di concessione;

tra le suddette parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

Il Comune di Torino – Circoscrizione 2, (di seguito anche “Amministrazione Comunale”, “Città”, “concedente”), concede all'Associazione (nel seguito dell'atto denominata anche “Concessionario”), ai sensi e secondo le disposizioni del “Regolamento per l'acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni immobili” numero 397 (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 Aprile n. DEL 280/2021- mecc. 2020 02847/131, esecutiva dal 26 Aprile 2021 – in vigore dal 1 maggio 2021), l'utilizzo dell'immobile di proprietà comunale sito in Torino,, che risulta accatastato al Catasto Urbano del Comune di Torino al....., così come meglio rappresentato nella planimetria inserita al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. (Allegato 1). L'immobile non risulta soggetto al vincolo previsto dall'art. 10 del D.lgs. n. 42/2004 ed inoltre, quale edificio pubblico, è stato costruito da meno di 70 anni. L'edificio oggetto di concessione è iscritto nell'inventario dei beni immobili del Comune di Torino alla pratica n. quale bene patrimoniale indisponibile.

ART. 2 - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

I locali oggetto del presente contratto sono da destinarsi alla realizzazione del Progetto

La subconcessione o il mutamento della destinazione d'uso dei locali produce, ipso iure, la decadenza della concessione.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Circostrizione potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento, previa declaratoria della decadenza della concessione.

In tale caso i locali dovranno essere riconsegnati, liberi e sgombri da persone e cose, nello stato in cui si trovano senza che la Circostrizione stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo.

ART. 3 - CANONE

Il concessionario verserà all'Ufficio Bilancio-Cassa della Circostrizione 2 un canone annuo, determinato in applicazione dell'art. 6 del "Regolamento Comunale n. 397 per l'acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni immobili" della Città, pari ad euro, fuori campo IVA, corrispondente al % del canone annuo di mercato valutato in = €/anno, da pagarsi in un'unica rata anticipata, entro il primo trimestre di ogni anno. Detto canone sarà aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT. Il primo canone dovuto è quello relativo all'anno, riproporzionato per i mesi effettivi di utilizzo dei locali a decorrere dalla data di stipula del contratto e conseguente verbale di consegna dell'immobile e dovrà essere versato entro il primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione.

Il mancato pagamento del canone, comporta ipso iure la decadenza dalla concessione e dà luogo alla automatica costituzione in mora del conduttore anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.

Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta.

In caso di revoca della concessione l'Amministrazione Comunale conserverà per intero il canone già corrisposto.

Si conviene che qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il concessionario permanga nella detenzione dell'immobile nel periodo intercorrente tra la data di scadenza contrattuale (o di recesso anticipato) e la data di eventuale stipula di un nuovo contratto o del rilascio/sgombero dell'immobile stesso, dovrà corrispondere un'indennità avente il medesimo importo del canone pattuito con il presente contratto, cui saranno applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati.

ART. 4 - DURATA

La concessione, avente decorrenza dalla data di stipulazione del presente contratto, ha la durata di anni, prorogabile in caso di nuovi e ulteriori investimenti sull'immobile, sino ad un massimo di 20 anni, nei casi e nei modi previsti da art. 18 del succitato Regolamento n. 397.

Alla scadenza non si rinnova automaticamente. Pertanto il concessionario dovrà presentare domanda di rinnovo nelle forme di rito, entro il 180° giorno precedente la data di scadenza contrattuale. L'Amministrazione potrà procedere direttamente al rinnovo a seguito della valutazione positiva da parte della Circoscrizione assegnataria e del Gruppo Interdivisionale, di regola alle medesime condizioni contrattuali vigenti come da art. 24, 2° comma del Regolamento n. 397.

Il concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di mesi 3 (tre). In tale caso rimarranno a carico del concessionario tutte le spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 7 senza alcun onere o indennità di sorta per il concedente. Il Concessionario si impegna, sin dalla firma del presente atto, e per tutta la durata della concessione, a ricollocare la propria attività presso altra idonea sede su motivata richiesta dell'Amministrazione, senza pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo di sorta.

ART. 5 - DECADENZA E REVOCA

In caso di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al presente atto, la Circoscrizione 2 potrà dichiarare, previa diffida da parte del Responsabile del Procedimento e con adozione di deliberazione del Consiglio della Circoscrizione 2, la decadenza della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento del danno.

Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Possono essere considerati, a titolo esemplificativo, motivi di revoca:

- reiterate ed accertate negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici;
- gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza;
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento;
- subconcessione, cessione del contratto;
- reiterato mancato pagamento delle utenze;
- il fallimento del Concessionario, qualora previsto.

La revoca sarà altresì applicabile in caso di rilevante e persistente attività lucrativa. Nei casi di cui sopra, il Concedente potrà risolvere la Concessione ai sensi dell'art. 1453 codice civile, in base alla seguente procedura: il Concedente sarà tenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 codice civile, ad invitare il Concessionario, a mezzo di diffida scritta con lettera raccomandata, a sanare l'inadempimento entro il termine di 30 (trenta) giorni; il Concessionario sarà tenuto, entro il predetto termine di 30 (trenta) giorni, a porre rimedio all'inadempimento contestato ovvero a dimostrarne l'insussistenza. Trascorso inutilmente tale termine il Contratto sarà risolto di diritto.

Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre.

Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei locali.

Alla scadenza, od in caso di restituzione anticipata, i locali dovranno essere riconsegnati alla Città in buono stato di uso e manutenzione.

ART. 6 - CONSEGNA

I locali sono consegnati, contestualmente alla firma del presente contratto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ben noto al Concessionario per aver effettuato approfonditi sopralluoghi, visionato i documenti dell'avviso che si intendono qui richiamati, ed aver eseguito idonea *due diligence*.

Il Concessionario pertanto espressamente accetta i locali ed ogni loro pertinenza nello stato in cui si trovano, senza poter avanzare eccezione alcuna in ordine allo stato di conservazione e a vizi, difetti o vincoli palesi ed occulti.

La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da pregiudicare in tutto od in parte l'utilizzo.

ART. 7 - MANUTENZIONE

Il concessionario provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto; tra gli interventi posti a carico del concessionario si intendono anche gli oneri di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme o di prossima emanazione in materia tra cui, qualora ne ricorrano le condizioni, quelle relative a vincoli sui beni architettonici e paesaggistici di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nonché la relativa agibilità dell'immobile.

Il concessionario si impegna a produrre inoltre la certificazione, redatta da un tecnico abilitato, che attesti che l'immobile presenta la sussistenza di tutte le condizioni necessarie ai fini dell'agibilità per la tipologia di utilizzo cui viene destinato l'immobile, inclusa l'adozione di un

programma di controllo e manutenzione o l'eventuale bonifica in caso di accertata presenza di amianto. La Città non è tenuta a corrispondere alcun risarcimento in caso di mancato ottenimento delle suddette certificazioni.

E' a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti, compresi gli eventuali interventi per l'adeguamento degli stessi alle vigenti norme ed alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi e all'abolizione delle barriere architettoniche. Sono invece a carico della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulle componenti di tipo strutturale essenziali dell'immobile, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del Concessionario.

Gli interventi (ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria) dovranno ottenere la preventiva autorizzazione scritta dei competenti Servizi Tecnici della Città. Nessuno onere dovrà gravare sulla Città sia per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni sia per l'esecuzione dei lavori; relativamente alle modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali ed agli impianti eseguite anche in presenza di preventiva autorizzazione, la Città resta comunque esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone e/o allo stabile che possano verificarsi in conseguenza a tali modifiche, innovazioni o trasformazioni. Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati dai lavori autorizzati od eseguiti per conto dell'Amministrazione concedente.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti , la Città potrà esigere la restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al presente articolo permangono in capo al concessionario anche successivamente alla scadenza contrattuale qualora permanga la detenzione dei locali stessi.

ART. 8 - RIPARAZIONI E RESTAURI

Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi di cui all'art. 7, la Città potrà in ogni tempo eseguire, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che ritiene opportuni a suo insindacabile giudizio nonché qualunque opera di abbellimento e di restauro dello stabile, senza obbligo di compenso di sorta a favore del concessionario, indipendentemente dalla durata delle opere.

ART. 9 – PROPRIETA'

Tutte le nuove opere eventualmente realizzate sui locali oggetto della presente concessione, sono acquisite in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

ART. 10 - UTENZE

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento e raffrescamento, gas i cui contratti devono essere direttamente intestati e prodotti in copia alla Circoscrizione 2 entro tre mesi dalla stipula del contratto, in caso di inadempimento l'Amministrazione potrà procedere alla revoca della concessione. Qualora non sia tecnicamente possibile separare alcuni impianti il concessionario dovrà provvedere a posizionare dei contabilizzatori di consumo e sarà tenuto a comunicare la lettura degli stessi due volte all'anno all'Ufficio Risorse Patrimoniali della Circoscrizione 2. In caso di impossibilità tecnica di installare i suddetti contabilizzatori la Città procederà al recupero dei costi applicando i seguenti criteri:

- a) per il riscaldamento il costo verrà addebitato al concessionario in base ai metri cubi costituenti il volume netto dei locali in usa;

- b) per le spese comuni (acqua, energia elettrica, gas, pulizia locali ecc..), verrà addebitato al concessionario il costo in proporzione alle quote di millesimi, se esistenti o alla percentuale del fabbricato utilizzato;
- c) in caso di impossibilità a quantificare i punti a) e b), si definisce la quota forfetaria di €, onnicomprensiva delle spese per il riscaldamento e spese comuni, aggiornata annualmente in base agli indici ISTAT;

Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario. Sono inoltre a carico del Concessionario le spese telefoniche e la TARI (per la quale il Concessionario sarà tenuto a presentare regolare denuncia di utilizzo dei locali agli uffici comunali competenti che dovrà essere trasmessa entro trenta giorni dalla presentazione della stessa, in copia all'Ufficio Risorse Patrimoniali della Circoscrizione 2 ed eventualmente altre tasse/imposte o altri oneri economici dovuti.

ART. 11 - RESPONSABILITA'

Il concessionario è costituito custode dei locali dati in concessione ed esonera espressamente la Circoscrizione da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano provenire per fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi. Il concessionario terrà l'Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della concessione medesima. Il concessionario assume interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo del bene, la gestione dello stesso, il suo stato manutentivo e tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nei locali a vario

titolo. Si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell'esercizio dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica; manleva espressamente la Città da ogni derivante pregiudizio anche ai sensi degli artt. 2050 e 2051 del Codice Civile.

Il concessionario, inoltre, nell'esercizio dell'attività sull'area, qualora si avvalga di personale, è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, fra cui quelle indicate dal D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi), manlevando la Città da eventi dannosi che possano derivare. Con la sottoscrizione del presente atto dichiara altresì, sotto la propria responsabilità:

- a) di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali e non trovarsi in una qualsiasi delle circostanze di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
- b) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12.3.1999, ovvero dichiara di non essere soggetto, ai sensi di legge, agli obblighi di cui alla Legge n. 68/99.

ART. 12 – ASSICURAZIONI

Il concessionario è tenuto a sottoscrivere per la durata del presente contratto un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati e a copertura dei danni comunque derivanti a terzi da sinistri conseguenti all'attività del concessionario. Fra i terzi devono intendersi i dipendenti del concessionario e ogni soggetto comunque immesso presso i locali.

Ai sensi del Regolamento della Città di Torino 397/2021 il Concessionario ha consegnato all'Ufficio Risorse Patrimoniali della Circoscrizione 2, che ha accettato, la copia della polizza assicurativa n. intestata asede in

....., rilasciata da - Agenzia di
..... in data

La polizza è comprensiva della Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a terzi o beni di terzi (RCT) e RCO e prevede un massimale adeguato all'attività svolta nei locali. Unitamente alla polizza è stata consegnata anche la quietanza del pagamento del premio della prima annualità; sarà cura del Concessionario trasmettere tempestivamente alla Città le quietanze successive.

La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta per tutta la durata del presente atto e permanere anche oltre la scadenza in caso di detenzione autorizzata dell'immobile dato in concessione. Pertanto con cadenza annuale il concessionario dovrà consegnare all'Amministrazione concedente copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi per le successive annualità.

I rischi non coperti dalle Polizze, nonché gli scoperti e le franchigie, si intendono a carico esclusivo del Concessionario.

Relativamente ai beni mobili di proprietà del concessionario presenti all'interno della struttura il Comune di Torino non risponde di danni di sorta salvo che siano ad esso direttamente imputabili e pertanto il concessionario, allo scopo di tutelare detti beni, dovrà garantire l'esistenza su di essi di apposita polizza assicurativa.

Il concessionario dichiara espressamente, con la firma del presente disciplinare, di esonerare la Città di Torino da qualsiasi responsabilità connessa ai rischi in relazione ai quali è fatto obbligo di stipulare, a suo carico, le predette idonee polizze assicurative.

ART. 13 – GARANZIE

A garanzia degli obblighi contrattuali assunti con il presente atto, ai sensi di legge (art.54 Titolo 2 Capo 2 Regio Decreto n. 827/1924 del 23 maggio 1924) e dell'art. 36 del Regolamento per l'acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni immobili della Città di Torino n. 397 del 12

aprile 2021, il Concessionario ha costituito un deposito cauzionale - improduttivo di interessi - di Euro (...../00) pari a una annualità del canone annuo, mediante bonifico bancario presso in data num.ordine - Ordinante: Beneficiario: Città di Torino - Circoscrizione 2. L'Ente Concedente resta fin d'ora autorizzato a trattenere dalla suddetta cauzione l'ammontare dei danni riscontrati all'immobile ed ogni eventuale suo credito, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto.

E' fatto divieto alle parti di imputare tale somma a titolo di acconto sul canone dovuto. Detto deposito cauzionale dovrà essere restituito al Concessionario al termine – naturale o anticipato - della concessione previa verifica dello stato manutentivo in cui viene riconsegnato l'immobile e dell'adempimento di tutti gli obblighi nascenti dal rapporto di concessione. La Città resta fin d'ora autorizzata a trattenere definitivamente l'importo della garanzia versata, quale risarcimento per eventuali danni riscontrati nei locali e per eventuali debiti o inadempimenti del concessionario, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto della Città.

ART. 14 – ACCERTAMENTI

I Funzionari dell'Amministrazione Comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico ai concessionari, nei locali dati in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione comunale.

ART. 15 - RELAZIONI ANNUALI

Alla scadenza di ciascuna annualità, il concessionario dovrà presentare alla Città di Torino idonea relazione sull'attività svolta e sulle opere di manutenzione effettuate nel corso dell'anno stesso, in modo da comprovare se siano stati attuati i programmi e le finalità prefissati e se continuino a sussistere i requisiti richiesti.

La mancata presentazione della relazione predetta, di cui al primo comma del presente articolo, è causa di decadenza della concessione medesima.

ART. 16 – RICONSEGNA

Alla scadenza della concessione, o in caso di restituzione anticipata, il concessionario dovrà restituire i locali in buono stato d'uso e manutenzione, con tutte le migliorie apportate senza alcun onere per la Città.

ART. 17 - DOMICILIO E CARICHE SOCIALI

Per gli effetti della presente concessione, il concessionario elegge il proprio domicilio presso la sede legale dell'Associazione sita in

E' fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente alla Città di Torino i cambiamenti connessi alla modifica delle cariche sociali con specifico riguardo a quelle relative al soggetto che ha la rappresentanza dell'Associazione, nonché le eventuali variazioni dei recapiti.

Il presente atto vincola sin d'ora il concessionario; viceversa non vincola l'Amministrazione Comunale se non ad intervenuta approvazione da parte dei competenti Organi Amministrativi.

ART. 18 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia tra le parti, è competente il Foro di Torino.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del "Regolamento UE 2016/679", i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente concessione sono trattati esclusivamente in funzione e per i fini della concessione medesima e sono conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione Comunale. Il conferimento dei dati previsti dalla presente concessione è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto stesso. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui al "Regolamento UE 2016/679".

Nell'espletamento del servizio gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela. Il concessionario si obbliga ad informare i propri dipendenti circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

ART. 20 - CLAUSOLA FISCALE

Tutte le spese, imposte e tasse, presenti e future inerenti e conseguenti per il presente atto, sono a carico del concessionario.

Il, nella sua predetta qualità di legale rappresentante dell'Associazione dichiara che la stessa Associazione è iscritta al R.U.N.T.S. sezione a far data dal al num., pertanto chiede il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi del combinato disposto degli articoli 82 commi 3 e 5 e dell'art 104 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Enti del Terzo Settore).

Il concessionario ha assolto l'imposta di registro pari ad euro (...../00) tramite pagamento con mod. F24 in data protocollo telematico

ARTICOLO 21 - VALIDAZIONE ED ARCHIVIAZIONE

Ai sensi dell'art. 41 comma 4, del DPCM del 22/02/2013, ai fini della validazione temporale del presente atto e della sua conservazione lo stesso sarà inviato tramite Doqui Acta all'Ufficio Documentale dell'Archivio Storico e tramite PEC alla controparte a cura della Circoscrizione 2.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, in segno di integrale accettazione, senza riserve.

Per la Città di Torino

La Dirigente Servizio Circoscrizionale 2

Dott.ssa Stefania Cecilia TOZZINI

(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, in segno di integrale accettazione, senza riserve.

Per l'Associazione

Il Legale Rappresentante

Sig.

(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

Il concessionario dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui all'articolo 2 (destinazione dell'immobile); articolo 3 (canone); articolo 4 (durata); articolo 5 (decadenza e revoca); articolo 6 (consegna); articolo 7 (manutenzione); articolo 8 (riparazione e restauri); articolo 10 (utenze); articolo 11 (responsabilità); articolo 12 (assicurazione); articolo 14 (accertamenti); articolo 15 (relazioni annuali); articolo 16 (riconsegna) del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, in segno di integrale accettazione, senza riserve.